

parrocchie salesiane

NORME DIRETTIVE



Direzione Generale Opere Don Bosco

VIA MARIA AUSILIATRICE, 32 - TORINO

“ NORME DIRETTIVE PER LE
PARROCCHIE SALESIANE ”

A tutt'oggi, in fatto di legislazione parrocchiale, noi avevamo solo un accenno esplicito nell'art. 10 delle Costituzioni e il brevissimo Regolamento delle Parrocchie che non va oltre una paginetta. L'articolo citato incomincia testualmente: "In via ordinaria non si accettino parrocchie". Benchè la realtà ce ne abbia fatto accettare parecchie centinaia, il testo è rimasto immutato per mettere in evidenza che il fine principale della Congregazione è e rimane l'educazione morale della gioventù. Quindi la migliore parrocchia salesiana sarà quella che avrà le opere giovanili più efficienti.

Data la molteplicità delle parrocchie e la loro importanza, parve opportuno aggiungere al

Regolamento tradizionale, qualcosa di meno sintetico e più aggiornato che chiameremo: "Norme direttive per le Parrocchie Salesiane".

Anche se è richiamato essenzialmente il diritto generale da cui non prescindono le nostre parrocchie, è salesiano lo spirito che le permea per la pastorale giovanile e sacramentaria.

Il materiale è distribuito in quattro capitoli e si estende per sessanta articoli. Queste Norme non sono una novità: i nostri Parroci le ebbero in esame dal 1961, e le loro osservazioni servirono per l'attuale stesura, frutto del paziente lavoro di una commissione diretta dal Prof. D. Gattano Bruno del PAS, cui vanno i nostri ringraziamenti.

Confidiamo che anche questo sia un appunto utile per migliorare l'apostolato parrocchiale, campo fecondo di santità come dimostrano i luminosi esempi di D. Luigi Mertens e di Mons. Olivares.

Art. 1 - Qualora una parrocchia venga incorporata "ad nutum sanctae Sedis" a una casa salesiana come normalmente accade, si esige "ad validitatem" l'intervento delle Sacre Congregazioni del Concilio

lio e dei Religiosi (AAS, VII. (1915) pag. 327).

In questo caso la parrocchia come tale di viene religiosa; non così la chiesa parrocchiale, la quale conserva la sua qualità di religiosa o se colare come in precedenza, e rimane in proprietà dei religiosi se a loro apparteneva prima dell'incorporazione.

I. - PROCEDURA

1. - Compito dell'Ispettore

Art. 2- Quando giuste ragioni consigliassero l'accettazione di una parrocchia, l'Ispettore le esporrà per iscritto al Rettor Maggiore. Nella relazione dichiarerà:

- a)- lo stato giuridico della parrocchia;
- b)- se la medesima gode del diritto di congrua o abbia una dote sufficiente per l'onesto sostentamento del Clero addetto e per l'esercizio del culto, oppure quali siano le condizioni finanziarie proposte nel luogo;
- c)- lo stato materiale della Chiesa e degli edifici annessi; .

- d) - l'estensione e la pianta del territorio e il numero delle anime;
 - e) - le condizioni che l'Ordinario del luogo intende proporre nell'atto di affidare la parrocchia alla nostra Società (= ad nutum S. Se - dis);
 - f) - se e quale opera salesiana può sorgere utilmente a fianco della medesima.
- Art.3. - Si chieda che il Vescovo proponga le condizioni per iscritto. Si stipuli una convenzione precisa riguardo ai beni e ai benefici parrocchiali" (XVIII Cap. Gen. 1958: ACS. XXXIX, 1958, n. 203, pag. 44).

Se dobbiamo costruire la chiesa parrocchiale si determinano le condizioni nell'apposita convenzione. Le pratiche per il riconoscimento civile della parrocchia siano espletate dalla Curia diocesana.

2. - Il Rettor Maggiore.

Art.4 - Esaminerà la proposta coi membri del Capitolo Superiore e nel caso di una decisione favorevole, comunicherà all'Ispettore una speciale au-

torizzazione per trattare, quale delegato del Rettor Maggiore, col rispettivo Ordinario del luogo sull'accettazione definitiva della parrocchia, con la riserva "se si otterrà la licenza della Sede Apostolica".

Art.5- Contemporaneamente inoltrerà una supplica presso la Sacra Congregazione dei Religiosi, di retta a implorare la necessaria licenza della Sede Apostolica per la regolare accettazione della parrocchia.

Art.6- Ottenuto il rescritto favorevole, ne darà opportuna comunicazione all'Ispettore, affinchè l'Ordinario del luogo possa addivenire all'atto definitivo del conferimento della parrocchia alla nostra Società.

Art.7- Tale atto sarà conservato, in originale, nell'archivio ispettoriale; l'Ispettore poi ne trasmetterà copia autentica al Rettor Maggiore per l'archivio generale; altra copia autentica dovrà conservarsi nell'archivio della Casa cui verrà annessa la parrocchia così conferita.

II - CURA DELLE ANIME

1. - Soggetto.

Art.8- Il parroco abituale è la comunità religiosa (can.452,par.2^o), la quale però esercita la cura delle anime mediante un vicario attuale, chiamato comunemente Parroco (can.471,par.2^o).

Art.9- Questi viene presentato dall'Ispettore entro quattro mesi dacchè cessò dalla carica il vicario attuale precedente (can. 1457), ed è approvato e riceve l'investitura dall'Ordinario del luogo, "alla cui giurisdizione, controllo e visita è sotto messo in tutto quanto riguarda la cura delle anime" (1425-2^o).

Art.10- Il sacerdote proposto come Vicario attuale, deve essersi distinto per la dottrina, lo zelo delle anime, la prudenza e una precedente esperienza pastorale, e deve essere fornito delle qualità e virtù richieste per la buona direzione della parrocchia (can.453).

Art.11- E' necessario che i parroci designati, prima

di entrare in possesso della parrocchia, siano appositamente preparati all'attività parrocchiale frequentando un corso di pastorale.

Art.12- "Spetta esclusivamente al Vicario attuale la cura delle anime, con tutti i diritti e gli obblighi dei parroci" (can.472, par.4^o). La sua potestà è "ordinaria, vicaria"; governa cioè la parrocchia a nome della comunità.

Art.13- "I parroci che appartengono a una famiglia religiosa sono sempre, per ragione della persona, amovibili a volontà sia dell'Ordinario del luogo, avvisatone il Superiore; sia pure del Superiore, avvisatone l'Ordinario, con uguale diritto e senza che si debba chiedere il consenso reciproco; nè è tenuto l'uno a manifestare all'altro il motivo della sua decisione e molto meno a provarla, salvo il ricorso in devolutivo alla Sede Apostolica (can. 454, par.5^o).

2.- Personale addetto alla parrocchia.

Art.14- Per la scelta dei viceparroci, l'Ispettore senta il parere del parroco prima di presentare i nominativi all'Ordinario del luogo (can. 476, par.

4º). Anche per i viceparroci vale la prescrizione dell'art.11.

Art.15- Avendo i viceparroci potestà delegata, le loro attribuzioni e competenze vengono fissate dall'Ordinario del luogo, dagli statuti diocesani o dal parroco.

Art.16- Per quanto riguarda la cura delle anime, il personale addetto alla parrocchia dipende dal parroco o Vicario attuale (can.476, par.7º).

Art.17- Per assicurare l'armonia e ottenere una colaborazione fraterna e cordiale, il parroco raduna periodicamente il personale addetto, assegnando ad ognuno il proprio compito. Valorizzi secondo le competenze i suoi aiutanti e metta a profitto delle anime l'opera loro, non solo nelle funzioni e confessioni, ma anche nella predicazione e nei vari ministeri.

Si procuri che ogni parrocchia abbia un viceparroco responsabile del movimento liturgico.

Art.18- La casa a cui è unita la parrocchia, presti la sua generosa collaborazione specialmente nel le domeniche e feste, per le confessioni, la pre

dicazione, le funzioni e i catechismi parrocchia li.

Per i confessori il parroco si intenda col Direttore.

Art.19- E' desiderabile che il sacrestano sia un confratello, non essendo sempre facile trovare fuori della comunità una persona con i requisiti necessari.

3.- Attività.

Art.20- Il parroco è il "paterfamilias" della parrocchia. Deve quindi badare a tutto e a tutti, con intelligenza e grande cuore. Si ricordi che è pastore delle anime (can.214,par.1°), e che deve essere sempre disposto a sacrificarsi per i suoi fedeli.

Art.21- La parrocchia affidata ai Salesiani deve distinguersi nello zelo a favore delle anime, nella completezza dell'azione pastorale secondo tutti i mezzi consentiti dalle moderne tecniche di apostolato, e nelle attività dell'oratorio.

Art.22- Secondo lo spirito di D.Bosco, si dia gran-

de comodità per le confessioni, in modo che, spe
cialmente durante le Messe e anche fuori del tem
po delle funzioni, vi sia uno o più confessori a
disposizione dei fedeli.

Art.23- La predicazione sia semplice, soda, breve;
i catechismi ben organizzati, tanto nella scuola
come in chiesa.

Art.24- Se la parrocchia è annessa a un collegio, è
desiderabile che questo abbia la sua cappella in
terna; nel caso contrario, si coordini l'orario in
modo da poter attendere a tutti senza sacrificare
nessuno.

Art.25- Per formare tra le anime a lui affidate una
vera comunità parrocchiale secondo le vive esor
tazioni dei documenti pontifici e della gerarchia
ecclesiastica, il parroco "studi di far sì che la
Liturgia, anche esternamente, sia un'azione sa
cra, alla quale tutti i presenti in realtà prenda
no parte" (Lett. Enciclica "Mediator Dei", AAS,
XXXIX (1947), pag.560).

Art. 26- Oltre a curare il canto sacro popolare, sa

rà conveniente per le funzioni più solenni istituire una "Schola Cantorum". Così pure, per l'incremento delle vocazioni sacerdotali, ci sia in ogni parrocchia il Piccolo Clero..

Art.27- Secondo le Costituzioni (art.9) si promuovano le associazioni volute dalle Autorità Ecclesiastiche e quelle tipiche della nostra Congregazione (Pia Unione dei Devoti di Maria Ausiliatrice, e Cooperatori). Particolare attenzione meritano tutte le sezioni di Azione Cattolica, sia maschile che femminile.

Inoltre in ogni parrocchia si devono istituire le associazioni del SS.mo Sacramento e della Dottrina Cristiana per potenziare il culto sacro e la cultura religiosa dei fedeli (can. 711, par. 2º).

Art.28- Con cura sollecita e carità il parroco deve occuparsi dei malati e dei moribondi (can. 468, par.1º). I poveri siano aiutati secondo le possibilità, attuando quelle organizzazioni caritative già collaudate dall'esperienza, come le Conferenze di S.Vincenzo, il FAC, ecc. e creando scuole parrocchiali sotto la dipendenza del Par-

roco. Anche le colonie estive siano favorite e aiutate. Ma la cura spirituale deve avere sempre la preminenza sulle attività materiali.

Art.29- Si ritenga come strumento tra i più efficaci di formazione religiosa e morale la diffusione della stampa cattolica a raggio nazionale più che locale, secondo le direttive dell'autorità ecclesiastica.

Art.30- Nella visita alle famiglie conviene preannunciarsi e scegliere un'ora opportuna: discrezione, prudenza e carità non saranno mai raccomandate abbastanza.

Art.31- Il parroco tenga aggiornato il "Liber status animarum" o schedario, nel modo più completo, per facilitare il lavoro apostolico, religioso e sociale.

Non manchi il libro degli avvisi, per annunciare al popolo le varie ricorrenze e l'orario delle funzioni straordinarie.

Art.32- Nelle relazioni con le autorità civili, il parroco sia sempre e in tutto ossequente e rispettoso,

e nei rapporti con la popolazione si mantenga e straneo, quanto più possibile, ai partiti e alle competizioni locali. La stessa raccomandazione vale per le relazioni con qualunque ente statale o privato. Il parroco ricordi che la sua missione è essenzialmente spirituale.

Per le elezioni amministrative o politiche segua fedelmente le disposizioni dell'Ordinario del luogo.

Art.33- In ogni parrocchia vi sia la casa per le opere parrocchiali, con locali attrezzati, dignitosi e accoglienti. Non manchino le sale delle riunioni e quella della "Dottrina Cristiana", con ingresso diverso da quello della casa, e un ampio cortile per le manifestazioni sociali.

Art.34- Il cinema nelle sale parrocchiali è sotto la responsabilità ecclesiastica e civile del parroco. Si ricordi che non deve essere fonte di guadagno ma un mezzo di apostolato. Perciò il cinema parrocchiale:

- a)- non sia aperto al pubblico durante le funzioni religiose;
- b)- non è per i confratelli;

c)- le classifiche del C.C.C. (dove esiste) hanno valore non solo normativo, ma pre
cettivo.

Art.35- La chiesa e gli uffici parrocchiali siano tenu
ti puliti e decorosi, e l'archivio in ordine.

III - IL PARROCO E LA CASA SALESIANA

1.- Osservanza e disciplina .

Art.36- "Il religioso che governa la parrocchia col titolo di parroco o vicario, rimane soggetto alla osservanza dei voti e delle Costituzioni, in quanto questa osservanza può conciliarsi con gli obblighi della sua carica" (can.630,par.1^o). Egli nor
malmente fa parte del Capitolo della casa.

Art.37- "Pertanto in ciò che si riferisce alla disciplina religiosa, egli è soggetto al Superiore della ca
sa al quale quindi spetta, con esclusione dell'Ordinario del luogo, indagare circa il suo modo di a
gire a questo riguardo, e correggerlo se fosse ne-
cessario" (can.630,par.2^o).

Art.38- Spetta invece all'Ordinario del luogo, assie

me al Superiore religioso (can.631, par.2^o), esaminare se il vicario attuale esercita lodevolmente la cura delle anime; vigilare se osserva la legge della residenza, se partecipa alla soluzione del caso morale della diocesi, se adempie agli obblighi parrocchiali (Messa "pro populo", omelia, catechismo, amministrazione dei Sacramenti, soprattutto agli infermi, libri parrocchiali, ecc).

Art.39- Il parroco e i suoi dipendenti hanno il dovere di intervenire alle pratiche di pietà, alle rfezioni e a tutti gli altri atti della vita comune, tranne vera impossibilità.

Art.40- A norma del can.630,par.4^o, il parroco può ricevere e amministrare doni e denaro per le opere parrocchiali e per il bene dei fedeli. Ma per le spese personali egli deve regolarsi come ogni altro religioso.

Art.41- Ferma restando la libertà che il parroco ha di visitare le famiglie della parrocchia, per le uscite di casa protratte o estranee all'ufficio, deve chiedere la licenza al Superiore.

2.- Funzioni riservate al Direttore.

Art.42- Secondo il Codice (can.609,par.1^o), spettano al Direttore quelle funzioni che in una chiesa capitolare sono riservate al Capitolo (can.415 par.3^o). Concretamente spetta al Direttore:

a)- la cura del SS.mo Sacramento e della Chiesa e promuovere l'osservanza delle leggi liturgiche;

b)- benedire il fonte battesimale il Sabato Santo; guidare le processioni pubbliche fuori della chiesa; dare anche fuori, con solennità le benedizioni dei campi, degli infermi, ecc. (conf.can.462,n.7^o);

c)- celebrare tutte le funzioni che non sono strettamente parrocchiali; cioè: la benedizione delle candele, delle ceneri, delle palme, e tutte le funzioni della Settimana Santa; i tridui, novene e funzioni proprie della famiglia religiosa.

Spetta a lui per tutte queste funzioni invitare altre persone (Vescovo per il pontificale, confessori, predicatori, conferenzieri, ecc);

d)- l'applicazione, distribuzione, ordine e orario delle Messe, eccetto la Messa parrocchiale.

E' però raccomandabile che il Direttore, specialmente in certe occasioni, ceda il posto al Parroco.

3.- Funzioni riservate al Parroco .

Art.43- Il parroco applica la Messa "pro populo" (can.415,par.2,1). Le altre Messe deve applicarle "ad mentem Superioris", col quale si intendrà per la distribuzione delle intenzioni richieste dai fedeli e per le intenzioni speciali suggerite dalle circostanze.

Art.44- Predica e insegna il catechismo ai fedeli (can.415,par.2,1). Spetta al parroco, non al Direttore della casa, fissare l'ora delle Messe festive con omelia e della spiegazione del catechismo agli adulti e ai giovani e invitare a questo scopo predicatori forestieri.

Art.45- Conserva con cura e riservatezza i libri parrocchiali e redige gli attestati richiesti dai fedeli (can.415,par.2°, 2).

Art.46- Celebra le funzioni parrocchiali a norma del

can. 415,par.2^o,3), cioè: il battesimo solenne, la Comunione pubblica agli infermi, il Viatico in forma pubblica e privata, l'Unzione degli infermi; le pubblicazioni canoniche per gli Ordini e i Matrimoni; la celebrazione dei Matrimoni e la Benedizione nuziale; la benedizione delle case per Pasqua; i "funerali che, secondo il diritto, devono celebrarsi nella chiesa, non esclusa la Messa esequiale" (can.415,par.2^o,3), a meno che si tratti di Salesiani, di alunni interni e famigli deceduti nella casa religiosa.

4.- Parrocchia Salesiana e Oratorio.

Art.47- Secondo i deliberati del XVI^o Capitolo Generale, il Superiore dell'Oratorio festivo è il Direttore della casa (ACS. 1947,n.143,pag.72).

Dal punto di vista pastorale, non organizzativo, l'Oratorio dipende dal Parroco, il quale deve interessarsi di esso, esservi presente nei momenti più significativi, invitarlo in parrocchia per le feste liturgiche più solenni e aiutarlo anche materialmente nei limiti del possibile.

Art.48- Il Direttore dell'Oratorio, pur mantenend-

do ad esso la fisionomia e l'ordinamento propri, non ne faccia una parrocchia nella parrocchia, ed eviti iniziative e funzioni che sono propria- mente parrocchiali.

Art.49- Lo stesso informi il Parroco sulla frequenza degli oratoriani al catechismo e stabilisca con lui i mezzi per accrescerla; lo informi pure sulle più importanti attività per armonizzarle con quelle parrocchiali.

Art.50- Non manchi nella parrocchia l'Oratorio femminile, con scuola e doposcuola ove ciò si possa fare.

Anche questo Oratorio, dal punto di vi-
sta pastorale, dipende dal parroco. Tuttavia si lasci alle Dirigenti una ragionevole libertà di a-
zione.

Art.51- Fedeli allo spirito di D.Bosco, i Parroci salesiani eviteranno la promiscuità dei giovani sia nelle sale parrocchiali, come nelle gite e di-
vertimenti.

**IV - AMMINISTRAZIONE
TEMPORALE.**

1. Diritti di stola.

Art. 52- Tutto quanto acquista il Parroco col suo lavoro personale si considera frutto della propria industria (Cost. 29), e spetta alla casa religiosa. Deve quindi essere consegnato ai Superiori della casa (can. 630, par. 3^o; can. 580, par. 2^o), i quali disporranno di queste entrate alla stessa guisa degli altri beni della comunità.

Rientrano qui:

- a)- l'amministrazione e i frutti del beneficio parrocchiale;
- b)- il salario diocesano;
- c)- i diritti di stola bianca; battesimi, matrimoni, benedizioni, ecc.;
- d)- i diritti di stola nera: funerali, esequie, ecc.
- e)- il supplemento di congrua civile, se c'è;
- f)- le elemosine delle Messe.

L'Ordinario del luogo non ha alcun dirit-

to di vigilanza su questi beni.

2.- Parrocchia.

Art. 53- "I beni che il vicario attuale riceve in vista della parrocchia da lui amministrata, li aquista a favore di essa" (can.630,par.3^o). Rientrano qui le elemosine raccolte per le scuole, i poveri, gli infermi, i luoghi pii della parrocchia, l'Azione Cattolica, le riviste, la stampa cattolica parrocchiale ecc.

Art.54- Il vicario attuale raccoglie, amministra e distribuisce questi beni nonostante il voto di povertà, senza che i Superiori possano usarne a vantaggio della casa.

Art.55- Il parroco verserà alla Curia tutte le offerte raccolte nelle "giornate nazionali" (missionaria, Università Cattolica, Emigrati, ecc) e quelle delle giornate indette dall'Ordinario del luogo (Seminario, rivista diocesana ...).

Art.56- Deve rispettare la volontà degli oblatori (can.630,par.4^o) e rendere conto di questa amministrazione all'Ordinario del luogo, a norma dei cc. 533, par.1^o, 4 e 535, par.3^o, 2).

Il Direttore ha soltanto il diritto di vigilanza (can.630,par.4^o), e quindi non può determinare la destinazione dei beni parrocchiali. Il deposito di questi fondi è presso il Direttore della casa.

Art.57- Oltre la cronaca e i registri parrocchiali , compili e tenga esposto in sacrestia un elenco completo dei legati e degli oneri della parrocchia; ed abbia registri a parte per i vari cespiti di entrata (diritti di stola, legati, elemosine, ecc) per poterli presentare ad ogni richiesta dei Superiori ecclesiastici e religiosi.

3.- Chiesa Parrocchiale.

Art.58- "Spetta ai Superiori, se la Chiesa appartiene alla comunità, e in caso contrario all'Ordinario del luogo, ricevere, ritenere, raccogliere e amministrare le elemosine per costruire, conservare, restaurare e ornare la chiesa" (can.630, par.4^o).

Sotto il nome di chiesa si intendono anche la sacrestia, le cappelle, le reliquie, le immagini, i vasi sacri, i paramenti, gli utensili, i libri e in alcuni luoghi anche la casa parrocchia

le.

Art.59- Se la chiesa non è della Congregazione, l'amministrazione spetta al parroco che ne deve rendere conto alla Curia Diocesana; perciò nel registrare le offerte e le entrate per i diritti di stola deve distinguere la parte del parroco, e cioè della Casa, da quella della chiesa, disponendo di questa ultima per le spese di culto e di manutenzione.

Bisogna mantenere tale distinzione anche se la chiesa è della Congregazione.

Art.60- Le entrate di cui si parla negli aa.53-59 non possono essere destinate con grave responsabilità di coscienza, ad altre finalità. Bisogna attenersi alla volontà dei fedeli manifestata nel dare l'elemosina: è quindi necessario che il denaro di ciascuna cassetta sia annotato separatamente nei propri registri.

Torino, 27 - 5 - 1964

STAMPATO PRESSO COPISTERIA PALESTRO - TORINO -

